CAMERA DEI DEPUTATI N. **2092**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELICCHIO, BELLA, LATTANZIO, TESTAMENTO, TUZI, FRATE, MARIANI, CARBONARO, CASA, GALLO, VILLANI, NITTI, ACUNZO, DAVIDE AIELLO, CATALDI, CORNELI, FARO, GALIZIA, IANARO, NAPPI, OLGIATI, ROMANIELLO, LEDA VOLPI

Istituzione del Consiglio superiore della ricerca e dell'innovazione

Presentata il 13 settembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per garantire la competitività della nostra economia. Purtroppo, il nostro Paese investe poco in questi settori, meno della media europea, e occorre urgentemente un cambio di paradigma per garantire un costante avanzamento della conoscenza in Italia e per aumentare il grado di attrattività del nostro Paese sia in termini di competenze sia in termini economici. Aumentare i finanziamenti deve essere senz'altro un obiettivo importante a breve termine, ma è anche indispensabile rivedere il sistema di *governance* della ricerca e dell'innovazione, la cui gestione è suddivisa fra diversi Ministeri ed enti, risultando inefficiente e generando costi aggiuntivi e discontinuità.

Il sistema, inoltre, dimostra anche una scarsa applicazione dei risultati conseguiti e la carenza di collaborazione con il mondo delle imprese, che, a loro volta, investono poco in ricerca e incontrano difficoltà a collegare la propria attività con quella del settore pubblico.

Nell'ottica di un graduale miglioramento e del rafforzamento della ricerca e dell'innovazione nel nostro Paese, risulta prioritaria, dunque, la necessità di mettere a sistema le tante realtà italiane, che risultano finora troppo frammentate. Consapevoli, quindi, dei benefici dell'innovazione e dell'importanza di promuovere un sistema di regole, strumenti e attori integrato, in grado di favorirla, con la presente proposta di legge vogliamo introdurre un nuovo modello di *governance* della ricerca e dell'innovazione, con un'organizzazione stabile e chiara rispetto ai ruoli e alle responsabilità, e un organo di consultazione e di coordinamento che, a vari livelli, possa ridurre la frammentazione ora esistente.

Negli ultimi tempi, si è cercato di promuovere azioni orientate al miglioramento del sistema della ricerca e dell'innovazione, al supporto alle imprese innovative e alla razionalizzazione delle norme, ma lo si è fatto con incentivi trasversali ai diversi settori, senza un approccio di medio-lungo periodo, senza misure stabili e strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione efficaci ed efficienti.

Adesso è necessaria una *governance* diversa, che sappia promuovere l'innovazione e la ricerca con una visione chiara, che tenga conto delle capacità distintive e delle priorità strategiche connesse allo sviluppo complessivo del Paese e, nello stesso tempo, che definisca gli strumenti in grado di controllare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati. In molti Paesi del mondo, *leader* nei settori della ricerca e dell'innovazione, come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania, esiste già da tempo un soggetto istituzionale unitario che ha la competenza in tali settori. In Italia, invece, i diversi Ministeri hanno a disposizione risorse economiche più o meno importanti, che vengono destinate alla ricerca con modalità spesso poco trasparenti e senza alcun coordinamento. La valorizzazione della ricerca scientifica non è di totale pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ma è condivisa con altri Ministeri, come il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò rende la programmazione complessa e non sempre efficace perché mancante di un coordinamento unitario. La soluzione, quindi, non può che essere quella di istituire un organo che faccia da sintesi e da impulso per i settori della ricerca e dell'innovazione, con una programmazione strategica a sostegno delle politiche a livello sia statale che regionale.

Il Governo non può più delegare il supporto della ricerca italiana solo ai bandi europei, ma deve rafforzare a livello nazionale il sostegno ai ricercatori per migliorare le nostre *performance* in campo internazionale. Con la presente proposta di legge si vuole arrivare alla definizione di una visione integrata e coordinata del progetto di ricerca e innovazione del Paese. Anche il monitoraggio dell'attuazione dei piani e la pianificazione e il controllo dell'allocazione delle risorse risultano tuttora inefficienti: troppi sono gli attori da consultare per prendere una decisione e ciò determina il conseguente rallentamento degli interventi. Agire sulla *governance* del sistema è indispensabile, quindi, anche per una migliore gestione delle risorse economiche destinate alla ricerca e per monitorare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi strategici che il Paese vorrà darsi, inserendoli in un disegno strategico comune, riconosciuto e riconoscibile.

Il Consiglio superiore della ricerca e dell'innovazione dovrà, quindi, fungere da organo di consulenza strategica per il Governo in materia di innovazione e di ricerca, nella formulazione degli indirizzi e delle priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione. Importante sarà il suo ruolo nell'elaborazione del Programma nazionale della ricerca (PNR), individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e tracciando le linee di indirizzo a livello nazionale. Il Consiglio contribuirà anche a unificare il processo di allocazione dei fondi destinati alla ricerca coadiuvando i Ministeri nella stesura dei vari piani e partecipando alla definizione dei parametri in base ai quali assegnare le risorse, nella ripartizione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca. Importante sarà anche il ruolo di verifica preventiva a cui saranno sottoposti i programmi di ricerca regionali, nell'ottica di una coerenza con gli obiettivi strategici e i programmi e le linee di finanziamento europei e nazionali. Fondamentale sarà, infine, l'attività del Consiglio nella valutazione degli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione, individuando possibili interventi migliorativi, e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi del PNR, fungendo da osservatorio permanente dello stato della ricerca e dell'innovazione nel Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1

(Istituzione e organizzazione del Consiglio superiore della ricerca e dell'innovazione)

1. È istituito il Consiglio superiore della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato « Consiglio », con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. Il Consiglio superiore della ricerca e dell'innovazione è sottoposto al potere di indirizzo e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio è composto da undici membri scelti per l'alta e comprovata esperienza in ambito scientifico, tecnologico, culturale, sociale e produttivo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati:

a) il presidente del Consiglio, che lo rappresenta, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle politiche della ricerca stabilite dal Governo;

b) cinque membri, tra cui il vicepresidente, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) tre membri su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

d) un membro su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

e) un membro su proposta del Ministro della salute.

3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati per una sola volta.

4. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio

sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite al Consiglio, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 2

(Compiti di coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione)

1. Il Consiglio:

a) è organo di consulenza strategica per il Governo, in particolare con riferimento all'elaborazione del Documento di economia e finanza (DEF) e del Programma nazionale di riforma, nonché nella formulazione di indirizzi e priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione;

b) elabora il Programma nazionale della ricerca (PNR), individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e tracciando le linee di indirizzo a livello nazionale. A tale fine, il Consiglio individua le aree in cui la ricerca, realizzata in collaborazione tra pubblico e privato, può produrre i migliori risultati, tenendo conto anche dell'importanza industriale dei settori produttivi delle aree medesime, delle scelte strategiche compiute a livello europeo e dei contributi e delle realtà di ricerca regionali. Il Consiglio definisce le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con le risorse disponibili, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto della loro autonomia e delle loro attività istituzionali, le università e gli enti pubblici di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie o enti pubblici di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. Il PNR è approvato dal Consiglio dei ministri, pre-

vio parere delle competenti Commissioni parlamentari;

c) coadiuva il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico nell'elaborazione del Programma operativo nazionale per la ricerca e la competitività, attraverso il quale l'Italia contribuisce allo sviluppo della politica di coesione dell'Unione europea a favore delle aree del Paese più svantaggiate;

d) coadiuva il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella definizione del Programma operativo nazionale per la ricerca e l'innovazione, con il quale l'Italia contribuisce alla realizzazione della politica di coesione dell'Unione europea a favore delle aree del Paese più svantaggiate;

e) coadiuva il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella definizione dei parametri in base ai quali ripartire il Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca, le cui risorse sono erogate sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo conto delle indicazioni contenute nel PNR;

f) coadiuva il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella definizione dei parametri in base ai quali ripartire il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonché nella gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

g) sottopone i programmi di ricerca regionali a verifiche preventive di coerenza con gli obiettivi strategici e con i programmi e le linee di finanziamento europei e nazionali;

h) provvede all'elaborazione di un programma obbligatorio di finanziamento della ricerca libera motivata dalla curiosità (*curiosity driven*), il cui ammontare è stabilito annualmente nel DEF, in misura comunque non inferiore al 5 per cento della missione ricerca e innovazione;

i) valuta gli stanziamenti necessari alle amministrazioni pubbliche per la ricerca, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

l) redige una relazione annuale sugli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione, individuando possibili interventi migliorativi;

m) effettua una ricognizione annuale dei fondi messi a disposizione della ricerca dai Ministeri, al fine di coordinarne l'impiego e di conseguire il massimo risultato;

n) esprime un parere consultivo sui grandi programmi di investimento dello Stato in favore delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

o) verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi del PNR.

Art. 3

(Poteri del Consiglio)

1. Per realizzare le proprie finalità, il Consiglio può:

a) finanziare progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico selezionati, a valere sui fondi per la ricerca dei Ministeri partecipanti, attraverso bandi e procedure basati su criteri di qualità scientifica e tecnica, tenuto conto degli obiettivi sociali, economici e culturali di tali progetti;

b) stipulare accordi di cooperazione scientifica internazionale a sostegno delle politiche di partenariato internazionale ritenute strategiche per la politica nazionale della ricerca e dell'innovazione;

c) partecipare a collaborazioni per conto dello Stato o di altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

Art. 4

(Funzionamento del Consiglio)

1. Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottati lo statuto del Consiglio e le disposizioni per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni della presente legge e ai princìpi e criteri direttivi di cui al

comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo, in particolare:

a) la definizione dell'assetto organizzativo e l'indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) l'adozione del ruolo organico del personale, nel limite massimo di quaranta unità, di cui almeno cinque con competenze giuridiche o tecnico-economiche, nonché la disciplina delle competenze degli organi di direzione;

c) la definizione delle modalità per il trasferimento al Consiglio, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento.

2. Le indennità spettanti ai membri del Consiglio e gli emolumenti per il personale sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sullo stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento del personale del Consiglio sono adottati dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da esercitare nelle forme e con le modalità previste per i regolamenti degli enti pubblici di ricerca.

4. Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio approva un codice deontologico al fine di regolare i conflitti di interessi tra i propri membri e gli organismi oggetto delle decisioni o dei pareri assunti dal Consiglio stesso.

18PDL0080210